

limitazione della responsabilità da parte dei capitalisti, onde sorge, in tempi più avanzati, il principio della società in accomandita (§ 136).

Resta a dire della figura speciale della donazione. È universalmente noto che, anche nel diritto romano, essa aveva lungamente vestito le forme di un negozio a titolo oneroso, e solo per questa via si era resa irrevocabile. Ma più tardi, dopo che la prevalenza dell'antica economia industriale aveva vinto ogni limitazione, queste dovettero rinascere coi primi segni di decadenza; e negli ultimi tempi, pur domandandosi quasi sempre l'insinuazione degli atti davanti alla curia, si era ammessa la revocabilità della donazione, sia per causa di ingratitude, sia nel caso della *donatio mortis causa*, sempre più pareggiata al trattamento dei legati; mentre si dichiarava che la sopravvenienza di figli poteva rompere la donazione, che il patrono aveva fatto al liberto.

Anche il diritto germanico non aveva conosciuto, in origine, un negozio a titolo gratuito, poichè la proprietà era cosa della famiglia, più che dei singoli, e pareva illecito il privarne i legittimi eredi, senza un corrispondente arricchimento del patrimonio. Ma poi i nuovi rapporti consigliarono ad ammetterla, muovendone i primi passi dalla permuta o dalla compravendita, dove la proprietà si trasferisce mediante lo scambio di due cose; senonchè, mentre nella permuta e nella vendita si ricerca sempre la corrispondenza di valore tra le cose scambiate, invece nella donazione, dove è connaturato il concetto di favore, questa corrispondenza non è richiesta, ammettendosi che la controprestazione possa essere rappresentata anche da un oggetto di valore minimo. Nel diritto longobardo, questo oggetto prende nome di *launegildo* (*lohngeld*), che significa « denaro a titolo di compenso » (anche *widerdonum*, donde l'it. guiderdone), ed è rappresentato talora da oggetti mobili di un certo valore, cavalli, armi, servi; più spesso